



COMUNE DI UTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CIG. 5004896AD3

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE sul territorio comunale di UTA. Consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale rivolte agli utenti per problemi di non completa autosufficienza, anziani, minori appartenenti a nuclei familiari a rischio e disabili beneficiari dei piani personalizzati Programma 2012 gestione diretta - ammessi a finanziamento RAS. Le prestazioni sono da rendere di norma presso il domicilio dell'utente o in altro luogo indicato dal Servizio Sociale Comunale, con l'obiettivo e lo scopo di consentire la permanenza dei soggetti interessati nel proprio ambiente di vita e favorirne l'integrazione sociale.

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio di assistenza domiciliare:

- gli anziani;
- i soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti, cioè incapaci di provvedere a sé stessi, che necessitano di assistenza continua per ogni atto della vita quotidiana;
- i soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti (non vedenti, non udenti, handicappati fisici, insufficienti mentali ecc.), che vivono in condizioni di limitata autonomia, che richiedono assistenza solo per alcune necessità quotidiane o saltuarie;
- i soggetti temporaneamente non autosufficienti (perdita parziale o totale di abilità fisica o psichica), in seguito ad eventi che ne hanno determinato una disabilità temporanea;
- nuclei familiari e soggetti che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale o con minori a rischio di disagio.

Il presente servizio si rivolge, inoltre, a favore di n. 12 persone affette da handicap grave, beneficiari della L.162/98 per i quali è stato chiesto il finanziamento alla Regione, dell'importo di €. 57.660,00 (Iva inclusa).

La realizzazione di tali prestazioni sarà subordinata all'effettivo finanziamento di tale somma da parte della Regione.

Gli inserimenti nel servizio disciplinato ai sensi della L. 162/98, saranno effettuati dal Comune di Uta, Assessorato ai Servizi Sociali, presso cui vengono inoltrate le istanze.

Art.3 – Scelta del contraente e modalità di gara

La Ditta sarà individuata a seguito di gara d'appalto esperita mediante la procedura aperta di cui al bando di gara, ai sensi dell'art. 55 e 124 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo D.lgs. 163/06.

La selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base degli elementi e relativi valori ponderali di seguito specificati:

A) OFFERTA TECNICA: punteggio massimo attribuibile 80/100:

Nella valutazione delle offerte qualitative si procederà secondo i seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio come sotto specificato:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		
1	Completezza, comprensibilità, coerenza interna. Rispondenza del progetto alle finalità e caratteristiche dei servizi come indicate nel capitolato	Max 30 punti
2	Rispondenza del progetto al contesto territoriale. Coerenza esterna	Max 10 punti
3	Articolazione delle modalità per favorire l'integrazione con la ASL del distretto ed in particolare le cure domiciliari, e la collaborazione con il tessuto sociale per la messa in rete delle risorse dei soggetti presenti sul territorio e modalità di coinvolgimento dei diversi attori sociali.	Max 10 punti
4	Piano di formazione per il personale. Nell'offerta dovranno essere esplicitati l'oggetto della formazione, la durata, il personale partecipante, gli eventuali partenariati con enti formativi, le modalità di finanziamento.	Max 5 punti
5	Definizione di un articolato sistema di indicatori di rilevazione dati e di indicatori di valutazione.	Max 10 punti
6	Illustrazione delle modalità per il monitoraggio sull'andamento dei servizi, l'entità del bisogno nel territorio e della soddisfazione dell'utenza.	Max 10 punti
7	<u>Attività aggiuntive</u> : attività, azioni o proposte ad implementazione dei servizi e a totale carico dell'offerente che siano coerenti con gli obiettivi delineati e concorrano a migliorare i servizi oggetto dell'appalto.	Max 5 punti

Le offerte qualitative che a seguito di valutazione non raggiungeranno un punteggio minimo di 25/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 80/100 saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

B) OFFERTA ECONOMICA - punteggio massimo attribuibile 20/100

L'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio massimo } \frac{20 \times \text{miglior prezzo}}{\text{prezzo offerto}}$$

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che consegnerà il maggiore punteggio. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta sorteggiata.

Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse quelle espresse in aumento

Art. 4 – Importo complessivo dell'appalto

Il valore complessivo annuo dell'appalto per il servizio oggetto del presente capitolato viene stimato in **€ 149.681,32** al netto dell'Iva al 4% più € 2.993,62 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza.

Gli oneri sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l'attività nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

L'aggiudicatario, a richiesta della stazione appaltante, avrà l'obbligo di dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di destinare l'eventuale ribasso d'asta per l'integrazione del monte ore previsto dal presente capitolato.

Art. 5 - Importo a base di gara

€. 149.681,32 al netto di IVA comprensivo di tutti gli oneri richiesti dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - Durata dell'appalto

L'appalto ha DURATA ANNUALE con decorrenza dalla data di stipula del contratto, fino a completamento del monte ore previsto e della disponibilità delle risorse economiche.

Art. 7 - Proroga dell'appalto

Il Comune di UTA si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di richiedere, in corso d'appalto, l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 8 - Estensione dell'appalto

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, il Comune di Uta dovesse riscontrare, in relazione alla sua attività programmatica, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura identica, analoga o complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale, all'aggiudicataria alle medesime condizioni economiche (stessa tariffa di aggiudicazione), purchè il relativo costo non sia superiore al 20% del corrispettivo di aggiudicazione.

Art. 9 - Prestazioni

Il servizio consisterà nelle seguenti prestazioni:

A) Aiuto nelle attività della persona su se stessa

- Alzata dal letto e rimessa a letto;
- Pulizia personale;
- Aiuto per il bagno;
- Vestizione;
- Nutrizione – aiuto nell'assunzione dei pasti;
- Aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere;
- Aiuto ad una corretta deambulazione e movimento di arti invalidi, dietro prescrizione medica;
- Accorgimento per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, dietro prescrizione medica;
- Mobilitazione della persona allettata;
- Deambulazione assistita interna/esterna all'alloggio;

B) Aiuto per il governo della casa

- Igiene e cura dell'ambiente in cui l'assistito vive, con particolare riferimento ai servizi igienici e al vano cucina, degli arredi e della biancheria di uso personale e domestico;
- Lavaggio e stiratura della biancheria (il lavaggio della biancheria s'intende tramite elettrodomestico fornito dall'assistito o dai parenti);
- Preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti, pulizia delle stoviglie.

Verranno considerati tali gli interventi con i quali si provvede all'acquisto ed alla conservazione dei pasti e/o delle provviste e conseguente preparazione di pasti adeguati, anche riferiti a diete particolari, nonché gli interventi connessi alla consumazione dei pasti quali ad es.: la preparazione del tavolo, la cottura adeguata del cibo e la pulizia delle stoviglie;

- Acquisto generi alimentari;
- Accompagnamento per spese;
- Aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare da soli.
- Guida e coordinamento dell'organizzazione familiare sia sotto il profilo igienico-abitativo e personale, sia per un'oculata amministrazione delle risorse finanziarie, sia per la cura dei rapporti interpersonali, in particolare in presenza di minori.

Qualora l'utente viva solo, dovrà essere garantito l'ausilio per il governo dell'abitazione e delle attività correlate all'igiene della stessa (cambio biancheria, raccolta e stoccaggio corretto dei rifiuti). In caso di convivenza dell'utente con altre persone non fruitrici del servizio, verrà effettuata l'igiene della camera dell'assistito e dei servizi igienici e cucina, per questi ultimi in collaborazione con gli altri componenti il nucleo.

In casi particolari, in assenza dei parenti, potranno essere effettuate pulizie eccezionali (vetri, scale, terrazze e altro), regolarmente programmate, previste all'interno dell'orario d'intervento, e quelle straordinarie di inizio intervento in caso di condizioni igieniche precarie.

C) Interventi igienico – sanitari di semplice attuazione sotto controllo medico

- Controllo nell'assunzione di farmaci ed effettuazione o cambio di piccole medicazioni, su prestazione medica o infermieristica;
- Massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito;
- Prestazioni coordinate con quelle di competenza infermieristica per le situazioni ad integrazione socio-sanitaria.

È esclusa la terapia iniettiva, fleboclisi, cateterizzazione e ogni altra prestazione che richieda il possesso di specifica qualifica infermieristica.

Questi compiti di aiuto possono essere integrativi di un'attività avviata in strutture sanitarie di riabilitazione (poliambulatori, day hospital, palestre di riabilitazione), e devono essere eseguiti dietro prescrizione medica che indichi quali movimenti è opportuno eseguire e quali sono da evitare.

Collaborazione e relazioni con Enti istituzionali finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, riattivazione e recupero funzionale.

D) Interventi Sociosanitari:

Interventi erogati esclusivamente dalla figura OSSS (Operatore Socio-sanitario Super) dietro prescrizione medica.

E) Segretariato sociale

Le prestazioni consistono nel tenere informato l'utente affinché questi possa rimanere inserito costantemente all'interno della rete dei servizi. Conseguentemente l'operatore avrà il compito di verificare se il soggetto è informato su diritti e benefici e/o messo in collegamento con patronati sociali e iniziative promosse nel territorio per l'accesso ai servizi sociali e sanitari.

E) Accompagnamento e disbrigo pratiche e commissioni

- Disbrigo di commissioni varie presso ufficio ed enti con l'accompagnamento o su delega, se l'assistito o chi per lui non sono in grado di provvedervi;
- Accompagnamento del soggetto-utente presso luoghi di socializzazione ed aggregazione sociale;
- Accompagnamento dell'utente per visite mediche, quando questi non sia in grado di recarsi da solo e non possa provvedere con aiuti di familiari, volontari.

Tali prestazioni comprendono anche l'uso di mezzi di trasporto pubblici o privati messi a disposizione dalla Ditta, per l'accompagnamento e il riaccompagnamento a domicilio dell'utente. Le prestazioni suddette dovranno essere attivate solo nel caso in cui l'utente non sia in grado di spostarsi da solo e previa verifica che non vi siano altre persone (familiari o

volontari), a tal fine disponibili. La Ditta provvederà a richiedere il rimborso carburante direttamente all'utente. Nel caso in cui questi versi in una situazione di disagio economico, la spesa sarà a carico della Ditta appaltatrice.

F) Interventi tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità, la socializzazione dell'anziano

- Ricerca di forme solidaristiche (vicini, volontariato);
- Rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio al fine di favorire il loro utilizzo da parte degli utenti del servizio;
- Collegamento fra l'anziano ed i servizi sanitari territoriali.
- Sostegno per favorire le relazioni interpersonali.

Dovrà inoltre garantirsi ogni altra attività finalizzata ad assicurare agli assistiti un livello di vita che risponda alle esigenze della dignità della persona.

G) Supporto ad utenti e familiari

Interventi finalizzati all'apprendimento da parte dell'utente, se parzialmente autosufficiente, o dei suoi familiari, delle corrette tecniche operative per la tutela assistenziale dell'anziano e per la gestione dell'ambiente di vita.

H) Assistenza in caso di ospedalizzazione per prestazioni non fornite dal personale ospedaliero

Le prestazioni consistono, sommariamente, in:

- attivare collegamenti con i parenti dell'assistito, se impossibilitati a raggiungerlo;
- prelevare e riconsegnare agli organi competenti gli effetti personali e il vestiario dell'assistito senza familiari di riferimento.

I) Assistenza in favore di nuclei familiari con minori

Nel caso in cui l'assistenza domiciliare sia diretta a sostegno di nuclei familiari con minori a rischio gli interventi sono diretti alla promozione e al sostegno della vita di relazione con particolare riferimento:

- Interventi volti a favorire lo sviluppo dell'autonomia personale dell'utente nell'ambiente di vita e di relazione, finalizzati da un lato al sostegno del nucleo familiare sotto il profilo educativo e dall'altro al corretto inserimento dell'utente nell'ambiente scolastico e di vita in genere;
- Interventi a carattere ludico-ricreativo e di animazione, laddove questi rappresentino il tramite per il pieno sviluppo delle capacità espressive degli utenti in difficoltà;
- Interventi di stimolo delle attività culturali, ricreative e formative e quant'altro utile ad accrescere la possibilità di conoscenza della realtà circostante e di fruizione delle risorse esistenti;

Tali interventi dovranno essere concordati con il Servizio Sociale a seguito di specifica richiesta con eventuale utilizzo di personale adeguatamente qualificato.

Art. 10 - Volontariato

La Ditta aggiudicataria potrà promuovere collaborazioni con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato) allo scopo di migliorare la qualità del Servizio agli utenti attraverso la realizzazione di momenti di socializzazione, animazione compagnia e supporto.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà concordare ed informare il Servizio Sociale ed il Coordinatore dell'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando la responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo e i criteri di copertura assicurativa.

In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

Art. 11 - Reperibilità

La Ditta dovrà assicurare la reperibilità del Coordinatore del Servizio o di un suo delegato durante l'orario d'ufficio, nonché degli operatori incaricati del servizio durante l'espletamento del lavoro.

Art. 12 - Disciplina del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta in conto proprio ed a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.

L'ammissione al servizio, le dimissioni, le sospensioni temporanee e/o le eventuali modifiche, in seguito a specifica richiesta scritta dell'interessato o di altra persona da lui incaricata, saranno disposte in base alle indicazioni fornite dall'ufficio di Servizio Sociale.

L'appaltatore avrà il compito di predisporre, per ogni singolo utente, apposito piano personalizzato, contenente l'indicazione del programma orario, delle prestazioni e del personale preposto al servizio.

La rilevazione di contenuti dei singoli interventi (data, orario, prestazioni, problematiche affrontate, etc) avverrà attraverso le schede e le relazioni mensili, controfirmate dagli utenti, che dovranno essere presentate a corredo della fattura al Servizio Sociale Comunale.

Inoltre, con cadenza trimestrale, la Ditta presenterà una relazione sullo stato del Servizio, evidenziando eventuali carenze e/o difficoltà e avanzando suggerimenti o proposte per il miglioramento dello stesso.

L'Assistente Sociale comunale avrà il compito di coordinare l'attività, di valutare periodicamente l'andamento del servizio al fine di adeguarlo alle necessità degli utenti.

Il comune di Uta è sollevato da ogni responsabilità che dovesse eventualmente derivare nell'espletamento del servizio per danni, incidenti e simili causati da terzi, agli utenti o agli stessi dipendenti dalla Ditta appaltatrice.

Art. 13 - Garanzie di esecuzione (Cauzione)

1. L'esecutore del contratto dovrà costituire, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/06 una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95% dell'importo garantito all'approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5% allo scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente
 - A) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - B) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - C) l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fidejussoria indicata al comma 1 sarà svincolata all'ultimazione della prestazione.
4. La mancata costituzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante, della garanzia indicata al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
6. La stazione appaltante potrà, in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione può essere ridotta del 50% per LE IMPRESE CERTIFICATE.

La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto.

L'aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 14 - Coperture assicurative e Responsabilità

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera(RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a €. 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
2. L'appaltatore non sarà soggetto all'obbligo di cui al primo comma, qualora dimostri di essere in possesso di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del presente appalto.
3. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto.
4. La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.
5. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.

Art. 15 - Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Uta, presso la sede dell'Amministrazione Comunale o anche presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, i quali dovranno esprimere il loro consenso.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile del servizio, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 16 - Conoscenza delle condizioni di appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implicherà, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l'impresa dovrà presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando.

Art. 17 - Osservanza di leggi, regolamenti del capitolato di appalto

1. L'appalto sarà regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, anche da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiarerà di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. In particolare l'appaltatore si intenderà, altresì, obbligato:
 - a) All'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che eventualmente saranno emanate durante l'esecuzione del contratto;

- b) Ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai relativi contratti collettivi nazionali e degli eventuali accordi integrativi dei medesimi, vigenti nel tempo e nelle località in cui verrà effettuato il servizio. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo, altresì, di osservare integralmente tali norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non aderisse alle associazioni stipulanti o da esse recedesse, oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, dovuti per il personale dipendente e / o comunque, utilizzato per il servizio, saranno a carico della ditta aggiudicataria, la quale sarà la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune.
- c) All'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni
- d) All'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge delle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto.
- e) All'osservanza delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31.05.1965 n. 575, 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55, 17.01.1994 n. 47, D. Lgs. 8.08.1994 n. 490, D. Lgs. 02.06.1998 n. 252 e le loro successive modificazioni e integrazioni.

Questo Ente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione d'idonea documentazione:

- a) libro matricola, DM.10 e foglio paga al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento;
- b) Verifica del documento unico di regolarità contributiva per l'accertamento sul rispetto delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora la ditta non risulti in regola con gli adempimenti di cui sopra nei confronti del personale utilizzato, questo Ente sospenderà i pagamenti fino a quando gli Enti a ciò preposti non né comunicano l'esatto adempimento. E' inoltre prevista l'interdizione alla partecipazione di detta ditta a nuove gare indette dal Comune di Uta per un periodo di quattro anni.

Art. 18 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, si precisa che non è ammesso il subappalto. Pertanto, è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 19 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- L'ammissione al servizio, le dimissioni e le eventuali modifiche in seguito a specifica richiesta dell'utente;
- Il coordinamento, la verifica e il controllo sull'andamento generale del servizio;
- La determinazione della retta contributiva a carico degli utenti.

Art. 20 - Oneri a carico della Ditta

Sono a carico della Ditta:

- Spese del personale;
- Acquisto di attrezzature e materiali necessari per un ottimale funzionamento del servizio quale: camici, guanti monouso, strumenti per la rilevazione della pressione arteriosa, attrezzatura per pedicure e ogni altra eventuale attrezzatura e materiale (detersivi per l'ambiente, materiale di cancelleria), necessari per l'assistenza domiciliare;
- Spese inerenti carburante, abbonamenti etc. per lo spostamento del personale presso i luoghi di svolgimento del servizio;
- Assicurazione a favore degli assistiti per danni da responsabilità civile.

L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a fornire, a tutto il personale, idonei indumenti da lavoro, conformi alla normativa vigente, da indossare durante l'espletamento del servizio, nonché se previsti idonei dispositivi di protezione individuale. Gli indumenti dovranno essere provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della ditta appaltatrice ed il nome e cognome del dipendente.

L'aggiudicataria è tenuta all'integrale applicazione dell'art. 37 lett. B) del CCNL delle Cooperative Sociali, secondo il quale: “ l'azienda subentrante nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto D)”. Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto-convenzione medesima.

Art. 21 - Compiti della Ditta appaltatrice

Il servizio di assistenza domiciliare sarà assicurato per le ore e l'articolazione disposte dall'Assistente Sociale coordinatore per ciascun utente.

Le ore di servizio non sono comunque compensabili né tra utenti, né per lo stesso utente tra diversi periodi considerati.

Prestazioni di servizio inferiori al minimo determinato dall'Amministrazione non saranno retribuite ed il corrispettivo sarà detratto dal rateo mensile e daranno motivo all'applicazione di penalità, successivamente specificate, costituendo inadempimento contrattuale.

Potranno essere previste sostituzioni solo in gravi casi di incompatibilità tra utente ed assistente e solo previo consenso del Servizio Sociale Comunale.

Ogni sostituzione dovrà essere, anticipatamente o tempestivamente comunicata al referente del Comune, unitamente al nominativo del sostituto.

Dovranno altresì essere previste delle sostituzioni di personale su richiesta del Servizio Sociale Comunale, in caso di problemi di tipo organizzativo, inadeguatezza alla gestione del caso o incompatibilità caratteriale tra assistente ed utente.

In caso di assenza del personale per malattia questo dovrà essere immediatamente sostituito senza interruzioni del servizio.

L'orario lavorativo per ciascun utente sarà quello fornito dall'Assistente Sociale Comunale.

In caso di assenza temporanea dell'utente assistito, l'operatore di riferimento concorderà con l'Assistente Sociale del Comune il numero di ore da recuperare.

In caso di particolari esigenze dell'utente, quali situazioni straordinarie o di emergenza (ricovero in ospedale, malore etc..) è consentita una prestazione superiore a quella concordata, ma di ciò dovrà darsi tempestivamente comunicazione al Servizio Sociale Comunale, precisando le cause che hanno determinato la necessità.

Il servizio di assistenza domiciliare si estende a tutto il territorio comunale, quindi la Ditta garantisce l'espletamento del servizio anche nelle zone esterne al centro abitato, che provvederà a raggiungere con mezzi propri.

La Ditta appaltatrice è tenuta a compilare le schede personali fornite dall'Ufficio Servizi Sociali, con le precise prestazioni fornite ad ogni utente, l'orario di inizio e fine lavoro effettivamente prestato (non approssimativo) e il nome degli operatori impegnati.

Gli operatori impegnati nel servizio dovranno partecipare alle riunioni che periodicamente saranno presiedute dall'Assistente Sociale Comunale. Gli stessi dovranno ritirare dagli utenti le ricevute dei versamenti effettuati e consegnarle periodicamente all'Assistente Sociale.

Al termine del contratto e in ogni caso in cui avvenga una sostituzione degli operatori questi ultimi avranno cura di accompagnare i nuovi operatori presso gli utenti per il passaggio di consegne.

L'affidataria ha l'obbligo di comunicare con cadenza trimestrale i dati necessari per la valutazione del servizio. Le relazioni dovranno contenere oltre i dati contabili e amministrativi tutte le informazioni necessarie ad una valutazione in merito all'efficacia degli interventi attuati , ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate ed eventuali modifiche all'attività, oltre alla schede utente, relazioni operatori, registro presenze dell'utenza.

Art. 22 - Personale

Per lo svolgimento del servizio di Assistenza domiciliare oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice s'impegna a fornire il personale di seguito indicato:

a) Servizio a favore dei beneficiari della L. 162/98 Importo totale € 57.660,00 oltre Iva al 4%:

- n.° 1 Educatore, Categoria D1 = € 21,25 per un totale n°904 ore annue – per una spesa complessiva di € 19.210,00 oltre IVA al 4%;
- n.° 3 Assistenti Domiciliari Categoria C2 = € 19,82 per un totale di 2.240 ore annue, per una spesa complessiva di € 38.450,80 oltre IVA al 4%;

b) Servizio di Assistenza Domiciliare Importo totale € 92.021,32 oltre Iva al 4%

- n.° 2 operatori Categoria A2 = € 19,22 per un totale di 800 ore annue, per una spesa complessiva di € 15.376,00 oltre IVA al 4%;
- n.° 4 Assistenti Domiciliari o OSS Categoria C2 = € 19,82 per un totale di 2.131 ore annue, per una spesa complessiva di € 42.236,42 oltre IVA al 4%;
- n. 1 OSSS (Operatore Socio-sanitario Super) Categoria C3= € 20,42 per un totale di 300 ore annue, per una spesa complessiva di € 6.126,00;
- n.° 1 Assistente Sociale Categoria D2 = € 21,59 per un totale di 1.310 ore annue, per una spesa complessiva di € 28.282,90 oltre IVA al 4%;

Le prestazioni da erogare per la realizzazione dei Piani Personalizzati ai sensi della L.162/98, sono condizionate all'effettivo finanziamento da parte della Regione.

La Ditta appaltatrice dovrà assicurare il servizio con il lavoro del proprio personale, in numero adeguato alle esigenze del servizio stesso, provvedendo in caso di assenze, dovute a qualsiasi causa o motivo, alle opportune sostituzioni o integrazioni con personale avente pari qualifica, senza che ciò dia titolo ad ulteriori compensi. L'appaltatore deve comunque dare al servizio sociale tempestiva comunicazione della sostituzione e dei motivi che l'hanno determinata.

Detto personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'assistito, verso il quale sarà sollecito e rispettoso, in modo da garantirgli serenità e sicurezza. Inoltre gli operatori sono tenuti al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni a loro affidate e i rapporti con l'Ente appaltatore. Il servizio dovrà essere reso anche in presenza di particolari patologie o condizioni disagiate dell'utente.

Il Comune può in qualunque momento richiedere alla Ditta, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione definitiva o momentanea dell'operatore rivelatosi causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti e che dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

Resta inteso che il periodo di tempo necessario allo spostamento dell'operatore da un luogo d'intervento ad un altro, all'interno del territorio urbano, sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria, pertanto la prestazione di servizio dovrà essere di effettivi sessanta minuti.

Per quanto attiene il territorio extra-urbano verrà computato quale orario di servizio anche il periodo di tempo necessario al trasferimento dell'operatore. Tale costo è da intendersi onnicomprensivo di eventuali oneri supplementari inerenti il trasferimento stesso (carburante, abbonamenti ecc..).

È fatto assoluto divieto al personale della Ditta appaltatrice richiedere compensi aggiuntivi agli assistiti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune negli orari di lavoro con lo stesso concordati.

La Ditta curerà la qualificazione del proprio personale con corsi di formazione professionale. Prima di dar corso alle prestazioni di cui alla presente convenzione dovrà trasmettere al Comune l'elenco del personale che intende impiegare nel servizio indicandone il nome, cognome, titolo e qualifica.

Gli operatori hanno l'obbligo di partecipare agli eventuali incontri di informazione e chiarificazione promossi dal Servizio sociale comunale, miranti alla corretta gestione dei rapporti interpersonali con i disabili psico-fisici e con i soggetti anziani. Le ore utilizzate per i predetti incontri di informazione e chiarificazione socio-sanitaria non sono retribuite e rimangono a carico dell'appaltatore.

La Ditta appaltatrice deve avere un mezzo di trasporto proprio da utilizzarsi in caso di necessità, in regola con le dovute coperture assicurative, per l'accompagnamento degli assistiti.

Art. 23 - Orario di servizio

Le prestazioni relative al servizio dovranno essere erogate, di norma, dalle h. 7.00 alle h. 21.00 di tutti i giorni della settimana (ivi compresa la domenica).

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio per tutti i giorni dell'anno, anche durante l'orario notturno, ivi comprese la domenica e altre festività, qualora se ne ravvisasse l'esigenza e la necessità.

Per le ore di servizio prestate in giorni festivi verrà riconosciuta una maggiorazione del 30% sul costo orario base. Analogamente, verrà riconosciuta una maggiorazione di pari importo del costo orario base di servizio prestato in orario notturno.

L'orario di servizio è stabilito dal Servizio Sociale comunale in considerazione alle effettive esigenze degli utenti.

La Ditta appaltatrice deve attivare il servizio entro tre giorni dalla richiesta da parte del Servizio Sociale, in casi di particolare urgenza, espressamente segnalati dal Servizio Sociale, immediatamente.

Gli operatori devono essere disponibili anche per l'organizzazione di eventuali attività di carattere socializzante (feste, pranzi, gite), in collaborazione con i Servizi Sociali.

L'organizzazione di turni, anche durante i congedi ordinari e straordinari degli operatori, è compito della Ditta che deve in ogni caso garantire all'utente le prestazioni stabilite e comunicare al servizio sociale il calendario dei turni.

Art. 24 - Comportamento e Doveri degli operatori

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, e deve attenersi al segreto d'ufficio. La ditta si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori della ditta affidataria devono:

- far firmare agli utenti le schede individuali relative al servizio prestato;
- avvertire il Responsabile della Ditta dell'eventuale assenza dell'utente;
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto;

- partecipare ai corsi di aggiornamento;
- attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, alle indicazioni del Responsabile della Ditta.
E' fatto assoluto divieto al personale della ditta di accettare qualsiasi forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei loro parenti. Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli assistiti.
E' compito del personale svolgere il servizio sulla base delle effettive necessità dell'utenza, evitando atteggiamenti volti ad acquisire il maggior numero di ore di lavoro, senza che queste corrispondano ad effettiva necessità.
Sarà compito del Responsabile della Ditta segnalare al Servizio Sociale disservizi in tal senso. La ditta appaltatrice s'impegna a richiamare, multare e, se è il caso a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio.
L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irrepreensibile.
Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio. Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Art. 25 - Compensi e modalità di pagamento

Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura e di una relazione dell'attività svolta, entro 90 giorni dalla data di presentazione, in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori.

Le fatture devono pervenire entro il 10 del mese successivo a quello maturato.

Unitamente alla fattura deve essere presentato un rendiconto delle ore effettivamente svolte dagli operatori e delle prestazioni effettuate. Il canone sarà commisurato all'effettivo numero di ore espletate, quale risulta dalle schede orarie del personale.

Inoltre mensilmente dovrà essere presentata la scheda intestata per ciascun assistito contenente i relativi estremi anagrafici, il nome dell'operatore impiegato, il dettaglio delle prestazioni effettuate e deve essere firmata dall'operatore e controfirmata dall'assistito o da un suo familiare convivente.

La mancata rendicontazione determinerà automaticamente la sospensione dei pagamenti.

Art. 26 - Recesso

La stazione appaltante avrà diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi effettivamente eseguiti.

Art. 27 - Sanzioni, penali e controlli

1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dalla Amministrazione Comunale. Qualora l'Ente ritenga che la Ditta non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, dovrà darne comunicazione per iscritto all'impresa stessa, così da porla in condizioni di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Ente.
2. La stazione appaltante avrà la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali e/o sanzioni:
 - a) in caso di mancata attivazione del servizio o ritardo ingiustificato di 60 minuti o più rispetto all'orario stabilito per ciascun utente, € 50,00 per ogni violazione, che potrà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo;
 - b) in caso di mancato rispetto di ogni singola disposizione contrattuale, non rientrante nella fattispecie prevista dalla precedente lettera a) del presente comma, da un minimo di €. 50,00 fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza. L'appaltatore, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio.
4. Il provvedimento è assunto dal responsabile del servizio.

5. Le sanzioni e le penali verranno applicate mediante ritenute da effettuarsi sui pagamenti in acconto o a saldo del servizio ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
6. Qualora la ditta appaltatrice, espressamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, la stazione appaltante potrà intervenire con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'impresa inadempiente.
7. In caso di abbandono o sospensione anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, in danno e a spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penali previste dal contratto di appalto.
8. La penalità e ogni altro genere di provvedimento del comune, sono notificate alla cooperativa in via amministrativa.
9. La stazione appaltante avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto attiene il rispetto delle norme contrattuali. L'Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell'Ufficio di servizio sociale, potranno essere effettuate anche alla presenza degli affidatari, che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo. L'affidatario non può impugnare in alcun modo i risultati delle ispezioni.
10. La medesima si riserva la facoltà di vigilare sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali, sul personale e sui mezzi di trasporto della ditta appaltatrice. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la più completa applicazione delle norme contrattuali.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo del Responsabile del Servizio, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- Abituale negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- Subappalto senza esplicita autorizzazione;
- Perdita, durante l'esecuzione del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- Pagamento di tre penali a seguito di formali contestazioni.

In tali casi il contratto si intenderà rescisso; l'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno, ed addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

L'Amministrazione Comunale interdirà inoltre la partecipazione alla Ditta in dolo a nuove gare per un periodo di tre anni.

Art. 29 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con l'appalto in oggetto, sono demandate all'autorità giudiziaria competente per territorio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 30 - Foro Competente

Il Tribunale competente sarà il foro di Cagliari.

Art. 31 - Interruzione del servizio

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio.

Qualora l'appaltatore agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

Art. 32 - Affidamento del servizio a terzi

Considerata la particolare natura della prestazione, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'aggiudicataria, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali oneri aggiuntivi e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 33 - Spese e Tasse

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, saranno a carico dell'assuntore del servizio.

Se la ditta aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D. Lgs. N. 460/97 in quanto ONLUS di diritto.

Art. 34 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 136/2010, in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane spa, dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto. La ditta dovrà inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 di cui alla L. 136/2010. Per le eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.

Art. 35 - Adeguamento dei prezzi

Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non troverà applicazione il disposto di cui all'art. 115 del codice dei contratti.

Art. 36 - Tutela dei dati personali

In ossequio a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall'art. 9 della legge citata. L'impresa è altresì tenuta all'osservanza del D. Lgs. N. 196/2003.

Art. 37 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente capitolato e bando di gara, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
(F.to Dott.Patrizia Dessì)